

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE "Bryaxis per l'Arte e l'Armonia"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita l'Associazione senza fini di lucro e apolitica, denominata " Associazione Bryaxis per l'Arte e l'Armonia".
L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
L'Associazione ha sede in Roma 00135 Via del Tritone, 132.

ARTICOLO 2

FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione ha lo scopo di:

-promuovere ogni espressione artistica e tutelare e valorizzare i beni culturali italiani
-sostenere la salvaguardia del decoro urbano e l'armonia ambientale e paesaggistica del territorio italiano, comprese flora e fauna.

-programmare ed organizzare attività volte alla tutela della salute e del benessere dei cittadini in particolare in relazione ai danni creati sulle persone dall'inquinamento ambientale ed acustico.

- L'associazione promuove ogni forma di comunicazione utile al raggiungimento del proprio scopo quali convegni, meeting e campagne stampa.

- L'attività dell'Associazione sarà altresì volta a concorrere con l'azione amministrativa comunale con proposte, consultazione, incentivando anche la partecipazione dei cittadini.

- L'Associazione potrà, nell'ambito dello scopo:

- effettuare studi, promuovere e realizzare convegni, promuovere e realizzare iniziative, nazionali, regionali, provinciali e comunali;
- realizzare produzioni audio o audio-visive in general, produrre attività divulgativa, didattica e promozionale;
- ricercare sponsorizzazioni per le proprie attività o sponsorizzare e patrocinare attività organizzate da altre imprese o enti;
- interessare e coinvolgere il mondo della scuola, della cultura, imprenditoriale e della finanza;
- promuovere attività informative attraverso la creazione di periodici stampati, televisivi e radiofonici;
- organizzare dibattiti culturali, mostre, rassegne e incontri conviviali e culturali.
- sostenere attività di formazione, stages, corsi e seminari, anche di perfezionamento, attinenti ai settori di interesse della Associazione;



[Firma manoscritta]



- promuovere raccolte straordinarie di fondi per iniziative od opportunità delle quali si ravvisi la valenza per lo scopo dell'Associazione
- favorire la collaborazione, a qualsiasi titolo, con enti o istituzioni di qualsiasi natura giuridica, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, compresa l'istituzione di borse di studio e premi, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 3

SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche, che abbiano interesse all'attività svolta o che comunque desiderino sostenerla.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

I Soci si distinguono, a seconda della quota di sottoscrizione, in:

- a. Fondatori;
- b. Sostenitori;
- c. Ordinari

E' ammessa la partecipazione alle iniziative dell'Associazione anche da parte di sostenitori della stessa che acquisiranno la qualifica di Amici dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può riconoscere la qualifica di socio onorario a personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei settori in cui opera l'Associazione. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, intervenendo direttamente o indirettamente al relativo atto e versando la quota stabilita

Gli associati tutti sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi di seguito previsti; non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione implica automaticamente la condivisione degli obiettivi dell'Associazione e l'impegno a rispettare lo statuto e il regolamento.

L'ammissione ha effetto dal momento del versamento da parte del nuovo socio della quota associativa.

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato pagamento delle quote sociali. Il socio moroso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi invano trenta giorni dall'invio della lettera, è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Consiglio direttivo;
- c) per motivi di particolare gravità che abbiano reso impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo con delibera motivata.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato.

L'ingresso o l'esclusione di associati verrà fatto constare nel libro degli associati tenuto dal Consiglio direttivo che procederà periodicamente alla sua revisione.

ARTICOLO 4

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

Sono altresì organi dell'associazione, ove nominati:

- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Revisore;
- g) il Comitato scientifico.

Può essere previsto un Presidente Onorario eletto dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 5

ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti all'associazione.

Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione e del programma di attività svolte e da svolgere, su invito del Presidente da comunicarsi ai singoli soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea indica le linee direttive generali dell'attività dell'Associazione, elegge il Consiglio direttivo e, eventualmente, il Collegio dei Probiviri, approva il bilancio consuntivo, delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra

questione riservata dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvi i casi di modifica dello Statuto nei quali casi è necessaria la presenza del 10% dei soci.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri associati, conferendo loro delega scritta, ma ciascuno può ricevere fino ad un massimo di dieci deleghe.

Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto i soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari. L'elezione dei membri del Comitato direttivo è demandata per i primi sei anni di vita dell'associazione ai soci Fondatori; successivamente ai soci Fondatori compete la nomina dei due terzi del Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori possono attribuire a soci Sostenitori la qualifica di soci Sostenitori con attribuzione agli stessi dei medesimi diritti.

Gli Amici dell'Associazione, ove presenti, hanno diritto di partecipare alle iniziative dell'Associazione medesima ma non godono di diritti amministrativi.

ARTICOLO 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da 3 (tre) a 7 (sette) componenti; rimane in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio del terzo anno, ed è rieleggibile.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, a sostituirli fino alla riunione della successiva Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno due consiglieri. Se non disposto diversamente, ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce anche mediante sistemi di collegamento a distanza.

Il Consiglio direttivo si riunisce sotto la presidenza del Presidente o del Vice Presidente ove nominato o del Consigliere più anziano.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente e comunque deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio direttivo nomina, con la maggioranza degli aventi diritto, fra i propri membri il Presidente, ed eventualmente un

Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo può altresì nominare un Segretario che esercita le funzioni per la durata di tre anni ed è rinnovabile. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e per attuare le deliberazioni assembleari.

In particolare il Consiglio:

- a) nomina i soci onorari;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative ritenute utili, opportune o necessarie;
- c) amministra il patrimonio dell'associazione e provvedere al reperimento ed alla gestione dei necessari mezzi finanziari, in tale quadro, esercitare comunque ogni altro potere o compito che non sia riservato per legge o per statuto all'assemblea, al fine del miglior conseguimento degli scopi dell'associazione;
- d) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale, economico e finanziario, sia ordinario che straordinario, ivi compreso la determinazione dell'importo della quota fissata per ciascuna categoria dei soci;
- e) nomina eventualmente i membri del Comitato scientifico;
- f) predispone il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- g) approva il Regolamento;
- h) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, e sull'ammissione dei soci;
- i) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;
- j) delibera su qualsiasi atto di alienazione e/o di disposizione di beni che fanno parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- k) predispone le linee di attività e di intervento della Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- l) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'Associazione;
- m) nomina direttori nonché procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega;
- n) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Associazione ed altri enti o privati, nazionali e internazionali;
- o) delibera sulla eventuale costituzione di comitati, commissioni, centri di studio e di ricerca, fissandone le attribuzioni, la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero.
- p) determina la quota associativa annuale e eventuali contributi

degli associati; definisce diritti e doveri degli Amici dell'Associazione.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni e di commissioni consultive o di studio e gruppi di lavoro, nominate dal consiglio stesso, composte da soci o da non soci e può, altresì, delegare parte delle sue funzioni ad uno o più componenti stabilendo i limiti della delega.

ARTICOLO 7

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Presidente dura in carica per il tempo del Consiglio Direttivo di riferimento ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente ha gli stessi poteri del Presidente, siano essi attribuiti per statuto che per delega da parte del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 8

SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni ed in ogni attività inerente all'ordinaria amministrazione. Il Comitato direttivo può affidargli funzioni di Tesoriere.

ARTICOLO 9

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri ove nominato è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio decide con criterio equitativo e senza particolari formalità, ma nel pieno rispetto del contraddittorio, tutte le controversie insorte in seno all'associazione relative al rapporto associativo.

ARTICOLO 10

REVISORE

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Revisore che durerà in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo anno.

Il Revisore ha il compito di verificare la contabilità ed i bilanci

preventivo e consuntivo dell'Associazione, facendone oggetto di una propria relazione all'Assemblea dei soci all'atto della loro approvazione.

ARTICOLO 11

INCARICHI

Salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo, tutti gli incarichi associativi sono gratuiti, ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo pieno o ridotto - da chiunque prestate - le quali saranno retribuite secondo le vigenti tariffe ovvero le prevalenti condizioni di mercato.

E' comunque salvo il rimborso delle spese documentate.

ARTICOLO 12

COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio direttivo può procedere alla nomina di un Comitato scientifico definendone il numero dei componenti

Il Comitato dura in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

Il Comitato scientifico si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio direttivo sottopone al suo esame; fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Associazione; coordina le attività scientifiche dell'Associazione.

ARTICOLO 13

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contributi straordinari versati dai soci;
- c) da sovvenzioni, donazioni, elargizioni, legati di terzi o di soci;
- e) da elargizioni, sovvenzioni, donazioni, legati o lasciti di soci o di terzi;
- d) da contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati ovvero dello Stato.

L'avanzo netto di gestione è destinato ad una specifica "Riserva" alla quale si può attingere per la copertura di eventuali disavanzi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre associazioni O ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 14

RIUNIONI

Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione nonché del Comitato scientifico è redatto verbale sommario ad opera del

Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, una volta approvato, anche seduta stante, è sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di Segretario.

ARTICOLO 15

REGOLAMENTO

Il Consiglio direttivo può redigere un Regolamento in cui disciplinare aspetti organizzativi tra cui:

- quote associative (importo e scadenza)
- rimborsi spese (ammontare e condizioni)
- modalità di votazione delle cariche associative
- libro soci

Il Regolamento deve essere coerente con lo Statuto

ARTICOLO 16

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 17

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, che deve essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra organizzazione con finalità affini, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria dei soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

